

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 039CSA– RIUNIONE DELL'11 NOVEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CAMUNIA 2015/ORATORIO MACLODIO DELL'11.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 13.10.2016)

Con atto spedito il 20.10.2016, la Società Camunia 2015 A.S.D. proponeva ricorso avverso la decisione Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 13.10.2016 del predetto Comitato Regionale) con la quale, in riferimento alla gara Nuova Camunia 2015/Oratorio Macclodio dell'11.09.2016, era stata irrogata al dirigente della predetta Società, Rudoni Massimo, la sanzione dell'inibizione fino al 10.10.2016.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte Federale d'Appello quale “*Giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la Società Camunia 2015 A.S.D. si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi, la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Nuova Camunia 2015 A.S.D. di Edolo (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IENTILE ANDREA SEGUITO GARA SANCATALDESE/SERSALE CALCIO DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

Con reclamo ritualmente proposto in data 2.11.2016, l'A.S.D. Sersale Calcio 1975 impugnava nell'interesse del tesserato Andrea Ientile la decisione con la quale il Giudice Sportivo il

Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n.36 del 26.10.2016) a seguito della gara Sancataldese/A.S.D. Sersale Calcio del 23.10.2016, applicava al predetto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “per avere, lontano dall’azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una manata al volto provocandone la caduta a terra.” E perché, “alla notifica del provvedimento disciplinare si attardava sul terreno di gioco tentando di aggredire il medesimo calciatore avversario non riuscendovi per il fattivo intervento dei compagni di squadra.”

Nei motivi di reclamo la difesa chiede la riduzione della sanzione sostenendo che l’arbitro sia stato “ingannato” dalla simulazione dell’avversario che, infatti, si sarebbe poi rivolto al calciatore espulso Ientile con espressione offensiva di derisione, come documentato dalle immagini visibili sul portale You Tube.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato il reclamo.

Rileva preliminarmente l’irritualità della richiesta di visione delle immagini che deve essere rigettata in questa sede, non ricorrendo i presupposti per l’utilizzabilità di tale mezzo di prova. Di tal che l’ipotesi scriminante della simulazione, suggestivamente sostenuta dalla difesa, risulta priva di sostegni probatori in grado di contrastare la ricostruzione dei fatti, siccome riportati negli atti ufficiali.

Considerata pertanto la gravità delle condotte poste in essere, unitariamente considerate, deve ritenersi congrua la misura della sanzione applicata dal Giudice.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sersale Calcio 1975 di Sersale (Catanzaro).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALMAZZI ALESSANDRO SEGUITO GARA RIETI/ARZACHENA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Dalmazzi Alessandro.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Rieti/Arzachena disputato il 23.10.2016, il Dalmazzi, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco, colpiva con un forte calcio la rete portapalloni e protestava con tono aggressivo.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Rieti S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 27.10.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.11.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti; – Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CANNELLA ALFREDO, SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/FERMANA F.C. DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

In data 2.11.2016, la Pol. Olympia Agnonese A.S.D. proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara del calciatore Alfredo Cannella, inflitta dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016, «per aver, calciatore in panchina, lanciato sul terreno di gioco, a gioco fermo, un pallone che colpiva alla testa un calciatore avversario».

Il sodalizio, pur non contestando i fatti così come ricostruiti negli atti ufficiali, rileva la sproporzione della sanzione rispetto al gesto compiuto, in quanto: (i) il comportamento tenuto dal Cannella non ha causato gravi conseguenze al calciatore avversario (cfr. rapporto di gara dell'arbitro e – segnatamente – dell'assistente dell'arbitro); (ii) più nello specifico, che la forza dell'impatto causato dal lancio del pallone con le mani è diversa e più tenue rispetto all'ipotesi nella quale quest'ultimo venga colpito con i piedi.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

La condotta tenuta dal calciatore Cannella non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) CGS. Diversamente, da quanto anche indicato nel rapporto di gara dall'arbitro e dall'assistente, il comportamento del tesserato può integrare gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara.

In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte Giust. Fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte Giust. Fed., ricorso US Lecce, in Com Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell'intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all'avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d'appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Ad avviso di questa Corte manca, dunque, anche nel caso di specie il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all'antagonista un male ingiusto e ingiustificato.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cannella Alfredo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SSD ARL SPORTING RECCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL NERO MANUELE SEGUITO GARA SPORTING RECCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

In data 31.10.2016 la SSD ARL Sporting Recco proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gare inflitta al calciatore Del Nero Manuele perché «dopo la segnatura di una rete, da parte della propria società, dava una testata al volto di un avversario, senza comunque arrecargli particolare dolore» (cfr. rapporto di gara dell'arbitro).

Il ricorso proposto si presenta privo di ogni motivazione e redatto in forma generica. Non è allegata alcuna documentazione, né è presentato alcun elemento probatorio tale da indurre questa Corte a modificare la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. Va rimarcato che i motivi di gravame devono essere esposti con specificità sufficiente a consentire all'organo giudicante la possibilità di comprendere le ragioni alla base dell'impugnativa, in modo da valutare l'adeguatezza delle ragioni di fatto e di diritto su cui riposa l'iniziativa di parte.

Per questi motivi la C.S.A., ai sensi dell'art. 33, comma 6, C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società SSD ARL Sporting Recco di Recco (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOLINO DANIELE SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

7. RICORSO A.S.D. CITTA' DI FOLIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEDELKOVSKI FILIP SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 36 del 23.10.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva ai calciatori Nedelkovski Filip, tesserato per la reclamante ASD Città di Foligno 1928 S.r.l. e Molino Daniele, tesserato per la reclamante USD Nuorese Calcio 1930, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, spintonato in modo violento con le braccia all'altezza del petto per circa un metro un calciatore avversario”*. Entrambi desistevano *“solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra”*.

Dal referto arbitrale si evince che, a gara terminata, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, il calciatore della società Città di Foligno, n. 11 sig. Nedelkovski Filip, ed il calciatore della società Nuorese, n. 18 sig. Molino Daniele, si spintonavano violentemente in maniera decisa con le braccia all'altezza del petto per circa 1 minuto. Tale gesto non provocava comunque la caduta a terra degli stessi calciatori ed evidenti problemi fisici. I calciatori in questione hanno desistito dal protrarsi di tale comportamento solamente dopo l'intervento dei propri compagni di squadra. Avverso tale decisione entrambe le società proponevano, mediante proprio ed autonomo atto di impugnazione, reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo la sanzione inflitta eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta contestata ai rispettivi tesserati.

I reclami proposti da Nedelkovski Filip per l'ASD Città di Foligno 1928 S.r.l. e da Molino Daniele per l'USD Nuorese Calcio 1930 sono infondati e, per l'effetto, vanno rigettati per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In via del tutto preliminare, questa Corte, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie, essendo i fatti oggetto di contestazione riferiti al medesimo incontro di campionato (ottava giornata del Campionato Nazionale Dilettante di Serie D – Girone G), dispone la riunione dei procedimenti.

Le difese delle società reclamanti motivano nei rispettivi atti di impugnazione l'eccesso e la sproporzione della sanzione inflitta ai rispettivi tesserati, ritenendola iniqua in considerazione della condotta contestata agli stessi. Le stesse, in particolare, sottolineano come dalla condotta posta in essere dai rispettivi tesserati non sia derivato alcun danno fisico. Sicché a parere delle reclamanti la condotta posta in essere dai calciatori Nedelkovski Filip e Molino Daniele andrebbe giudicata non come violenta, bensì come irraguardosa.

Per la società A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l., il Giudice Sportivo si sarebbe pronunciato in contrasto con il principio di civiltà giuridica di cui all'art. 19, comma I, C.G.S., non avendo questi

commisurato la sanzione applicata alla natura e alla gravità dei fatti commessi, ed inoltre non avrebbe tenuto in debita considerazione l'attenuante della provocazione richiamata dal comma IV del medesimo articolo, avendo l'allenatore della Nuorese Calcio, al termine dell'incontro tra le due squadre, sbeffeggiato l'allora allenatore della A.S.D. Città di Foligno, sig. Guazzolini Tommaso, incitando così la reazione della squadra avversaria.

Per la società USD Nuorese Calcio 1930, il Giudice Sportivo con la sanzione inflitta si sarebbe posto in contrasto con una serie di precedenti riferibili a casi analoghi in cui ben più mite era stata la sanzione irrogata.

Il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l'inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF).

Al riguardo la Corte ha ritenuto di sentire telefonicamente l'arbitro, sig. Riccardo Pelagatti della sezione di Livorno, il quale ha confermato che lo scontro fisico tra i due calciatori è stato acceso e si è prolungato.

Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dai calciatori di Giustizia Federale Filip, per l'ASD Città di Foligno 1928, e Molino Daniele, per l'USD Nuorese Calcio 1930, debba essere considerata come violenta e non come meramente irrispettosa.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici in capo a nessuno dei calciatori coinvolti né in capo a terze persone (danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta), è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi al termine dell'incontro valido per l'ottava giornata di Campionato tra le due società, in una situazione in cui non poteva certamente registrarsi alcun eccesso di agonismo o foga agonistica, esso sarebbe sfociato in una vera e propria zuffa qualora non fossero intervenuti tempestivamente i rispettivi compagni di squadra.

Tenuto conto della pericolosità astratta della condotta posta in essere dai due calciatori, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione di cui all'art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ASD Città di Foligno nel proprio reclamo, la condotta posta in essere dall'allora allenatore della medesima società, il sig. Guazzolini Tommaso, il quale come risultante dal referto arbitrale in atti rivolgeva all'allenatore della squadra avversaria, sig. Mariotti Marco, espressioni offensive favorendone la replica, non può essere considerata certamente come circostanza attenuante dei fatti in esame, bensì, all'opposto, come situazione atta a favorire l'insorgere di un clima ostile tra i giocatori delle due squadre.

In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la condotta posta in essere dai calciatori di Giustizia Federale Filip e Molino Daniele non può essere giudicata meramente irriguardosa, sicché trattandosi all'opposto di condotta violenta, deve ritenersi corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., riuniti i ricorsi nn. 7 e 8, come sopra proposti dalle società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 di Nuoro e A.S.D. Città di Foligno di Foligno (Perugia) sentito l'arbitro li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma il 22 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio